



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**NUOVE NORME DI COORDINAMENTO DELLA
FINANZA DELLA REGIONE TRENINO - ALTO
ADIGE/SÜDTIROL E DELLE PROVINCE
AUTONOME**

documentazione

**NUOVE NORME DI COORDINAMENTO DELLA
FINANZA DELLA REGIONE TRENINO - ALTO
ADIGE/SÜDTIROL E DELLE PROVINCE
AUTONOME**

ottobre 2010

a cura del servizio legislativo del consiglio provinciale

Indice

Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol - art. 104	pag.	5
Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione) - articolo 27	pag.	7
Accordo sottoscritto a Milano il 30 novembre 2009 fra il Governo, la regione e le due province autonome	pag.	9
Legge 23 dicembre 2009, n. 191, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)" - estratto (art. 2, commi da 106 a 126)	pag.	17
Titolo VI dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, in materia di finanza della regione e delle province autonome - comparazione fra il testo previgente e il testo modificato dalla legge finanziaria 2010	pag.	23
Sintesi dei contenuti della nuova disciplina	pag.	31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1972, n. 670

Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

(g.u. 20 novembre 1972, n. 301)

Art. 104

Fermo quanto disposto dall'articolo 103, le norme del titolo VI e quelle dell'articolo 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province^(*).

Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della Provincia di Bolzano.

(*) Comma così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

LEGGE 5 maggio 2009, n. 42

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

(g.u. 6 maggio 2009, n. 103)

Capo IX

OBIETTIVI DI PEREQUAZIONE E DI SOLIDARIETA' PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Art. 27

(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine di ventiquattro mesi stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all' articolo 2 e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all' articolo 2, comma 2, lettera m).

2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall' articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:

- a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;
- b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali;
- c) individuano forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera mm), e alle

condizioni di cui all' articolo 16, comma 1, lettera d).

4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all' articolo 2 definiranno le corrispondenti modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore.

5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al presente articolo sono invitati a partecipare, in conformità ai rispettivi statuti, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.

6. La Commissione di cui all' articolo 4 svolge anche attività meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di tale funzione la Commissione è integrata da un rappresentante tecnico della singola regione o provincia interessata.

7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei principi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma, è istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurata l'organizzazione del tavolo (*).

(*) In attuazione di questo comma vedi il D.P.C.M. 6 agosto 2009. La Corte costituzionale, con sentenza 10 giugno 2010, n. 201 (g.u. 16 giugno 2010, I serie speciale, n. 24), fra l'altro, ha dichiarato non fondata una questione di legittimità costituzionale di questo comma, promossa dalla regione Sicilia, con riferimento all'art. 43 dello statuto regionale.

**ACCORDO SOTTOSCRITTO IL 30 NOVEMBRE 2009 FRA IL GOVERNO, LA
REGIONE E LE DUE PROVINCE AUTONOME**
(ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 DICEMBRE
2009, N. 2958)

ACCORDO

TRA LO STATO, LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO E LA REGIONE
TRENTINO - ALTO ADIGE/SUEDTIROL PER IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA
PUBBLICA NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO
FISCALE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 119 DELLA COSTITUZIONE

VISTO l'articolo 116 della Costituzione che riconosce forme e condizioni particolari di autonomia la Trentino - Alto Adige/Suedtirolo, secondo quanto previsto dallo Statuto speciale approvato con legge costituzionale;

VISTO l'articolo 119 della Costituzione che riconosce i principi di autonomia finanziaria di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni, nonché quelli di perequazione e di solidarietà;

VISTO l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il quale, fino all'adeguamento degli statuti speciali, prevede che le disposizioni della medesima legge costituzionale di riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite;

VISTO il d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Suedtirolo, ed in particolare il Titolo VI che riconosce autonomia finanziaria alla Regione ed alle Province autonome;

VISTO, in particolare, l'articolo 104 dello Statuto speciale il quale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 103, prevede che le norme del titolo VI dello Statuto speciale, unitamente a quelle dell'articolo 13, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due province;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Suedtirolo in materia di finanza regionale e provinciale";

VISTA la legge 30 novembre 1989, n. 386, recante "Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino - Alto Adige/Suedtirolo e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria";

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", che definisce, tra l'altro, le modalità di partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome all'attuazione dei principi

di solidarietà e di perequazione nonché dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

CONSIDERATO il principio costituzionale di leale collaborazione;

CONDIVISA l'opportunità di assicurare l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, per cui si conviene di modificare il Titolo VI dello Statuto speciale, di modificare la correlata normativa di attuazione statutaria, di definire specifiche norme di coordinamento finanziario e di individuare nuove competenze secondo quanto di seguito contenuto;

VISTA la delega conferita al Ministro dell'Economia e delle finanze;

VISTA la deliberazione della Giunta della provincia autonoma di Trento n. 2892 del 30 novembre 2009;

VISTA la deliberazione della Giunta della provincia autonoma di Bolzano n. 2891 del 30 novembre 2009;

VISTA la deliberazione della Giunta della regione Trentino Alto Adige/Suedtirolo n. 280 del 30 novembre 2009;

Tutto ciò premesso il Governo, la Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Trentino-Alto Adige/Suedtirolo approvano lo schema di articolato allegato al presente accordo come sua parte integrante, costituito da:

- a) la revisione dell'ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Suedtirolo;
- b) la disciplina degli interventi in favore dei comuni confinanti con le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- c) le deleghe di funzioni alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Le parti convengono inoltre quanto segue:

1. lo schema di articolato allegato costituisce l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione anche per i fini della legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale" e costituisce altresì la concordata richiesta di modifica del titolo VI dello Statuto speciale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670;
2. sono fatti salvi gli effetti relativi ad accordi ed intese comunque denominati tra le parti già definiti entro il 31 dicembre 2009 e i finanziamenti già assegnati a tale data: rimane inoltre ferma l'assegnazione delle risorse comunitarie e dei cofinanziamenti statali relativi a interventi comunitari, comunque denominati;
3. le quote variabili maturate sino all'anno 2005 sono determinate nell'imposto già concordato e definite entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore dello schema di articolato allegato; le quote relative agli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010;

4. la delega alla Provincia autonoma di Trento, ai sensi degli articoli 16 e 17 del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670, nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione e dei principi fondamentali della legislazione statale in materia, delle funzioni relative all'Università, compreso il finanziamento dell'Università degli Studi di Trento; l'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della Provincia secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c) del citato d.p.r. n. 670 del 1972, come modificato dalla presente legge;

5. l'assunzione da parte della Provincia autonoma di Bolzano, nella misura massima di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 670 del 1972, degli oneri riferiti alle funzioni esercitate dallo Stato in materia di Università, ivi compreso il finanziamento dell'Università di Bolzano, alle trasmissioni in lingua tedesca e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano, ai costi di funzionamento del Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano, al servizio di spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio provinciale ed al finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato sul territorio provinciale;

6. la delega alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni in materia di gestione di cassa integrazione, disoccupazione e mobilità, da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilità di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi con quest'ultimo: le predette Province autonome possono regolare la materia sulla base dei principi della legislazione statale, con particolare riguardo ai criteri di accesso, utilizzando risorse aggiuntive del proprio bilancio senza oneri a carico dello Stato. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della Provincia secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dalla presente legge;

7. le Province emanano le norme di attuazione previste dai commi 17 e 19 dello schema di articolato allegato al presente accordo, entro 6 mesi dalla data di approvazione dell'articolo medesimo;

8. i contenuti dell'Accordo sono trasfusi in specifiche disposizioni legislative che comportano effetti finanziari positivi a decorrere dall'anno 2010 pari a circa 1.000 milioni annui sul saldo netto da finanziare e a circa 500 milioni annui sull'indebitamento netto.

Milano, 30 novembre 2009

Per il Presidente del Consiglio dei Ministri

Giulio Tremonti

Il Presidente della Regione Trentino - Alto Adige/Suedtirolo

Luis Durnwalder

Il Presidente della Provincia autonoma di Trento

Lorenzo Dellai

Il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano

Luis Durnwalder

NORME DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA DELLA REGIONE TRENINO ALTO - ADIGE/SUEDTIROL E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Art. A

(Revisione ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Suedtirolo)

1. Le disposizioni recate dal presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010 al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) sono abrogati la lettera d) del comma 2 dell'articolo 69, la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 75, nonché l'articolo 78;
- b) all'articolo 69, comma 2, lettera b), è aggiunto il seguente inciso: "determinata assumendo a riferimento i consumi finali";
- c) all'articolo 73 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri."
 - 2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale.";
- d) il primo comma dell'articolo 74 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. E'esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti";
- e) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 75 è sostituita dalla seguente: "e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali;"
- f) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 75, è sostituita dalla seguente: "f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati;"
- g) dopo l'articolo 75, è inserito il seguente:

"Art. 75 bis

1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devoluti alla regione ed alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative od amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio della regione e delle rispettive province.

2. La determinazione delle quote di cui al comma 1 è effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo sul territorio regionale e provinciale.

3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all'articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale dell'IRES e delle imposte sostitutive sui redditi da capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al comma 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul PIL nazionale da applicarsi al PIL regionale o provinciale accertato dall'ISTAT.";

h) l'articolo 79 è sostituito dal seguente:

"Art. 79

1. La Regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e doveri dagli stessi derivanti nonché all'assolvimento degli

obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:

- a) con la intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;
- b) con la intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;
- c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore ai 40 milioni di euro complessivi;
- d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica la regione e le province autonome concordano con il Ministro dell'Economia e delle Finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle Camere di Commercio e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le Regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010 gli obiettivi del patto sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle correlate norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano, sugli stessi, il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente Sezione della Corte dei conti.

4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla Regione e alle Province autonome e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La Regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5."

i) dopo il comma 1 dell'articolo 80 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. Nelle materie di competenza le Province possono istituire nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e può prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.

1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali di tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le Province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio."

l) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:

"Art. 82

1. Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali.";

m) all'articolo 83 è aggiunto in fine il seguente periodo: "La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici."

3. Le quote dei proventi erariali spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Suedtirolo e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla regione e alle province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definirsi con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze adottato previa intesa con la regione e le province autonome.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della Legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformità con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accessi dalle Province, nonché i rapporti giuridici già definiti.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010 il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le somme attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

6. In applicazione dell'articolo 75 bis del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come introdotto dal comma 2 lettera g), l'imposta sulle assicurazioni, esclusa quella contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA), è attribuita sulla base della distribuzione provinciale dei premi, contabilizzati dalle imprese di assicurazione e accertati dall'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo).

7. L'onere a carico dello Stato per il rimborso delle funzioni delegate in materia di viabilità statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche è stabilito nell'importo di euro 50 milioni annui per ciascuna Provincia per gli anni 2003 e successivi, ed è erogato nella stessa misura annua a decorrere dal 2010.

8. Il rimborso dovuto alla provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico prevista dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, per gli anni 2010 e successivi è determinato e corrisposto in 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Le spettanze relative agli anni dal 2000 al 2005 sono determinate nell'importo già concordato e per gli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010. Tali spettanze arretrate a tutto l'anno 2009 sono corrisposte nell'importo di 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2010.

9. Resta ferma la corresponsione, con cadenza annuale dal 2010, delle quote variabili maturate, ai sensi dell'articolo 78 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione, sino a tutto l'anno 2009. Le quote maturate sino all'anno 2005 sono definite entro 3 mesi della data di entrata in vigore della presente legge; le quote relative agli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010.

10. Alle Comunità costituite nella Provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si applica la disposizione di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le norme di attuazione necessarie a seguito delle modificazioni dello statuto previste dal presente articolo.

12. Secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c) del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei Comuni appartenenti alle province di Regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la Provincia autonoma di Trento e con la Provincia autonoma di Bolzano. Ciascuna delle due Province autonome di Trento e di Bolzano assicura annualmente un intervento finanziario determinato in 40 milioni di euro.

13. Ai fini dell'attuazione del comma 12 è istituito un organismo di indirizzo composto da:

- a) due rappresentanti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui uno con funzioni di Presidente, su indicazione del Ministro stesso;
- b) un rappresentante del Ministro per i Rapporti con le Regioni;
- c) un rappresentante del Ministro dell'Interno;
- d) un rappresentante della Provincia autonoma di Trento;
- e) un rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano;
- f) un rappresentante per ciascuna delle Regioni a statuto ordinario di cui al comma 1.

14. L'organismo di indirizzo di cui al comma 13 stabilisce gli indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti di cui al comma 12.

15. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti il Ministro per i Rapporti con le Regioni ed il Ministro dell'Interno, previo parere delle Regioni a statuto ordinario di cui al comma 12 e d'intesa con le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a:

- a) stabilire i criteri in base ai quali possono concorrere al finanziamento, presentando i progetti di cui al comma 12, oltre ai singoli Comuni confinanti, anche forme associative tra più comuni confinanti e tra comuni confinanti e comuni ad essi contigui territorialmente;
- b) stabilire i criteri di ripartizione dei finanziamenti con riferimento ai diversi obiettivi di sviluppo e di integrazione e tra i diversi ambiti territoriali;
- c) disciplinare le modalità di erogazione dei finanziamenti da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- d) nominare i membri dell'organismo di indirizzo di cui al comma 13, sulla base delle designazioni presentate da ciascuno dei soggetti ed organi rappresentati;
- e) disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'organismo di indirizzo di cui al comma 13, in modo da garantire il carattere cooperativo delle decisioni;
- f) determinare le tipologie dei progetti di cui al comma 12, nonché le modalità e i termini per la presentazione degli stessi;

- g) stabilire i requisiti di ammissibilità dei progetti, al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
- h) stabilire i criteri di valutazione dei progetti;
- i) stabilire i criteri e le modalità di verifica della regolare attuazione degli interventi previsti da ciascun progetto ammesso al finanziamento e del conseguimento degli obiettivi da essi perseguiti;
- l) disciplinare il funzionamento di appositi organi, che approvano annualmente i progetti e determinano i finanziamenti da parte delle province autonome spettanti a ciascuno di essi, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'organismo di cui al comma 13; i suddetti organi sono composti in modo paritetico da rappresentanti delle province interessate e dello Stato.

16. Ai componenti dell'organismo di gestione di cui al comma 13 non spetta alcun compenso. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni dello stesso sono a carico dei rispettivi soggetti ed organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

17. Nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione e dei principi fondamentali della legislazione statale, la Provincia autonoma di Trento esercita, ai sensi degli articoli 16 e 17 del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670, le funzioni delegate alla medesima Provincia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, relative all'Università degli Studi di Trento, compreso il relativo finanziamento. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della Provincia secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del citato d.p.r. n. 670 del 1972, come modificato dalla presente legge.

18. La Provincia autonoma di Bolzano, secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 670 del 1972, assume il finanziamento sostenuto dallo Stato per la Università di Bolzano, i costi di funzionamento del Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano, quelli relativi al servizio di spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio provinciale ed al finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato sul territorio provinciale, nonché gli ulteriori oneri specificati mediante accordo tra Governo, Regione Trentino - Alto Adige/Suedtirolo, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano.

19. Sono delegate alle Province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione, disoccupazione e mobilità, da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilità di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi con quest'ultimo. Le predette Province autonome possono regolare la materia sulla base dei principi della legislazione statale, con particolare riguardo ai criteri di accesso, utilizzando risorse aggiuntive del proprio bilancio, senza oneri a carico dello Stato. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della Provincia secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dalla presente legge.

20. Fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate dal presente articolo, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle Province, a decorrere dal 1° gennaio 2010, secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del d.p.r. n. 670 del 1972, come modificato dalla presente legge.

LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191, CONCERNENTE "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2010)"

Estratto (Art. 2, commi da 106 a 126)

Art. 2
Disposizioni diverse

omissis

106. Le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell' articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

107. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) sono abrogati la lettera d) del comma 2 dell' articolo 69, la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell' articolo 75, nonché l' articolo 78;
- b) all' articolo 69, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", determinata assumendo a riferimento i consumi finali";
- c) all' articolo 73 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri";
 - 2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale";
- d) l' articolo 74 è sostituito dal seguente:

"Art. 74

1. La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti";

- e) la lettera e) del comma 1 dell' articolo 75 è sostituita dalla seguente:
"e) i nove decimi dell' imposta sul valore aggiunto relativa all' importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali";
- f) la lettera f) del comma 1 dell' articolo 75 è sostituita dalla seguente:
"f) i nove decimi del gettito dell' accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati";
- g) dopo l' articolo 75 è inserito il seguente:

"Art. 75-bis

1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla regione e alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori del territorio della regione e delle rispettive province.

2. La determinazione delle quote di cui al comma 1 è effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo nel territorio regionale e provinciale.

3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all' articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale dell' imposta sul reddito delle società e delle imposte sostitutive sui redditi di

capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al comma 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale accertato dall'Istituto nazionale di statistica";

h) l'articolo 79 è sostituito dal seguente:

"Art. 79

1. La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:

- a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;
- b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;
- c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;
- d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti.

4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5";

i) dopo il comma 1 dell'articolo 80 sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Nelle materie di competenza le province possono istituire nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e può prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.

1 ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato

attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio";

l) l' articolo 82 è sostituito dal seguente:

"Art. 82

1. Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali";

m) all' articolo 83 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici".

108. Le quote dei proventi erariali spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall' articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla regione e alle province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la regione e le province autonome.

109. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformità con quanto disposto dall' articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accessi dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti.

110. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il contributo di cui all' articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 le somme attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano e a effettuare distinti versamenti a favore di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

111. In applicazione dell' articolo 75-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotto dal comma 107, lettera g), del presente articolo, l'imposta sulle assicurazioni, esclusa quella per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, è attribuita sulla base della distribuzione provinciale dei premi, contabilizzati dalle imprese di assicurazione e accertati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

112. L'onere a carico dello Stato per il rimborso delle funzioni delegate in materia di viabilità statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche è stabilito nell'importo di 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia autonoma per gli anni 2003 e successivi ed è erogato nella stessa misura annua a decorrere dall'anno 2010.

113. Il rimborso dovuto alla provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico prevista dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, per gli anni 2010 e successivi è determinato e corrisposto in 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Le spettanze relative agli anni dal 2000 al 2005 sono determinate nell'importo già concordato e quelle per gli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010. Tali spettanze arretrate a tutto l'anno 2009 sono corrisposte nell'importo di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

114. Resta ferma la corresponsione, con cadenza annuale dall'anno 2010, delle quote variabili

maturate, ai sensi dell' articolo 78 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e relative norme di attuazione, sino a tutto l'anno 2009. Le quote maturate sino all'anno 2005 sono definite entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le quote relative agli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010.

115. Alle comunità costituite nella provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si applica la disposizione di cui all' articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

116. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le norme di attuazione necessarie a seguito delle modificazioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotte dalla presente legge.

117. Secondo quanto previsto dall' articolo 79, comma 1, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo, le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano. Ciascuna delle due province autonome di Trento e di Bolzano assicura annualmente un intervento finanziario determinato in 40 milioni di euro.

118. Ai fini dell'attuazione del comma 117 è istituito un organismo di indirizzo composto da:

- a) due rappresentanti del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, su indicazione del Ministro stesso;
- b) un rappresentante del Ministro per i rapporti con le regioni;
- c) un rappresentante del Ministro dell'interno;
- d) un rappresentante della provincia autonoma di Trento;
- e) un rappresentante della provincia autonoma di Bolzano;
- f) un rappresentante per ciascuna delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 117.

119. L'organismo di indirizzo di cui al comma 118 stabilisce gli indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti di cui al comma 117.

120. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell'interno, previo parere delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 117 e d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a:

- a) stabilire i criteri in base ai quali possono concorrere al finanziamento, presentando i progetti di cui al comma 117, oltre ai singoli comuni confinanti, anche forme associative tra più comuni confinanti e tra comuni confinanti e comuni ad essi contigui territorialmente;
- b) stabilire i criteri di ripartizione dei finanziamenti con riferimento ai diversi obiettivi di sviluppo e di integrazione e tra i diversi ambiti territoriali;
- c) disciplinare le modalità di erogazione dei finanziamenti da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- d) nominare i membri dell'organismo di indirizzo di cui al comma 118, sulla base delle designazioni presentate da ciascuno dei soggetti e organi rappresentati;
- e) disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'organismo di indirizzo di cui al comma 118, in modo da garantire il carattere cooperativo delle decisioni;
- f) determinare le tipologie dei progetti di cui al comma 117, nonché le modalità e i termini per la presentazione degli stessi;
- g) stabilire i requisiti di ammissibilità dei progetti, al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
- h) stabilire i criteri di valutazione dei progetti;
- i) stabilire i criteri e le modalità di verifica della regolare attuazione degli interventi previsti da

ciascun progetto ammesso al finanziamento e del conseguimento degli obiettivi da essi perseguiti;

- l) disciplinare il funzionamento di appositi organi, che approvano annualmente i progetti e determinano i finanziamenti da parte delle province autonome spettanti a ciascuno di essi, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'organismo di cui al comma 118; i suddetti organi sono composti in modo paritetico da rappresentanti delle province interessate e dello Stato.

121. Ai componenti dell'organismo di gestione di cui al comma 118 non spetta alcun compenso. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni dello stesso sono a carico dei rispettivi soggetti e organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

122. Nel rispetto dell' articolo 33 della Costituzione e dei principi fondamentali della legislazione statale, la provincia autonoma di Trento esercita, ai sensi degli articoli 16 e 17 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le funzioni, delegate alla medesima provincia autonoma a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative all'università degli studi di Trento, compreso il relativo finanziamento. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della provincia autonoma di Trento secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell' articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo.

123. La provincia autonoma di Bolzano, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell' articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo, assume il finanziamento sostenuto dallo Stato per la Libera università di Bolzano, i costi di funzionamento del conservatorio "Claudio Monteverdi" di Bolzano, quelli relativi al servizio di spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio provinciale e al finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato sul territorio provinciale, nonché gli ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.

124. Sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilità di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi con quest'ultimo. Le predette province autonome possono regolare la materia sulla base dei principi della legislazione statale, con particolare riguardo ai criteri di accesso, utilizzando risorse aggiuntive del proprio bilancio, senza oneri a carico dello Stato. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico delle province autonome secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell' articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo.

125. Fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 122, 123 e 124, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell' articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo.

126. Le maggiori entrate e le minori spese derivanti dall'attuazione dei commi da 105 a 125 affluiscono al fondo di cui al comma 250, con le medesime modalità ivi previste.

**TITOLO VI DELLO STATUTO SPECIALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL,
IN MATERIA DI FINANZA DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE AUTONOME**

Comparazione fra il testo previgente e il testo modificato dalla legge finanziaria 2010

TESTO PREVIGENTE	TESTO VIGENTE CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA 2010
Titolo VI Finanza delle regione e delle province	Titolo VI Finanza delle regione e delle province
<p align="center">Art. 69</p> <p>1. Sono devoluti alla regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.</p> <p>2. Sono altresì devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nel territorio regionale:</p> <p>a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;</p> <p>b) i due decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;</p> <p>c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite;</p> <p>d) gli 0,5 decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale.</p>	<p align="center">Art. 69</p> <p>1. Sono devoluti alla regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.</p> <p>2. Sono altresì devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nel territorio regionale:</p> <p>a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;</p> <p>b) i due decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, determinata assumendo a riferimento i consumi finali;</p> <p>c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite;</p> <p>d) gli 0,5 decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale. (abrogata)</p> <p>(art. 2, comma 107, lett. a; lett. b, legge 23.12.2009, n. 191 - finanziaria 2010)</p>
<p align="center">Art. 70</p> <p>1. È devoluto alle province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, sull'energia elettrica ivi consumata.</p>	invariato
<p align="center">Art. 71</p> <p>Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della provincia i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge.</p>	invariato
<p align="center">Art. 72</p> <p>1. Le province possono stabilire imposte e tasse sul turismo.</p>	invariato
<p align="center">Art. 73</p> <p>1. La regione e le province hanno facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza.</p>	<p align="center">Art. 73</p> <p>1. La regione e le province hanno facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza. Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri.</p> <p>1 bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote</p>

TESTO PREVIGENTE	TESTO VIGENTE CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA 2010
	<p>superiori definite dalla normativa statale.</p> <p>(art. 2, comma 107, lett. c, legge 23.12.2009, n. 191 - finanziaria 2010)</p>
<p>Art. 74</p> <p>La regione e le province hanno facoltà di emettere prestiti interni da esse esclusivamente garantiti per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente per una cifra non superiore alle entrate ordinarie.</p>	<p>Art. 74</p> <p>1. La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti.</p> <p>(art. 2, comma 107, lett. d, legge 23.12.2009, n. 191 - finanziaria 2010)</p>
<p>Art. 75</p> <p>1. Sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percepite nei rispettivi territori provinciali:</p> <p>a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;</p> <p>b) i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori;</p> <p>c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province;</p> <p>d) i sette decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;</p> <p>e) i quattro decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 53 per cento alla Provincia di Bolzano e del 47 per cento alla Provincia di Trento;</p> <p>f) i nove decimi del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province;</p> <p>g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici.</p> <p>2. Nell'ammontare delle predette quote sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative od amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio delle rispettive province.</p>	<p>Art. 75</p> <p>1. Sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percepite nei rispettivi territori provinciali:</p> <p>a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;</p> <p>b) i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori; (abrogata)</p> <p>c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province;</p> <p>d) i sette decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;</p> <p>e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali;</p> <p>f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati;</p> <p>g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici.</p> <p>2. Nell'ammontare delle predette quote sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative od amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio delle rispettive province. (abrogato)</p> <p>(art. 2, comma 107, lett. a, e, f, legge 23.12.2009, n. 191 - finanziaria 2010)</p>
	<p>Art. 75 bis</p> <p>1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla regione ed alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio della regione e delle rispettive province.</p> <p>2. La determinazione delle quote di cui al</p>

TESTO PREVIGENTE	TESTO VIGENTE CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA 2010
	<p>comma 1 è effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo sul territorio regionale e provinciale.</p> <p>3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all'articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale dell'imposta sul reddito delle società e delle imposte sostitutive sui redditi da capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al comma 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale da applicarsi al PIL regionale e provinciale accertato dall'Istituto nazionale di statistica.</p> <p>(art. 2, comma 107, lett. g, legge 23.12.2009, n. 191 - finanziaria 2010)</p>
<p>Art. 76 - Art. 77 <i>omissis</i></p>	
<p>Art. 78</p> <p>1. Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, è devoluta alle stesse una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per cento alla Provincia di Trento e del 53 per cento alla Provincia di Bolzano. La devoluzione avviene senza vincolo di destinazione a scopi determinati, fermo restando il disposto dell'articolo 15 dello statuto e relativa norma di attuazione.</p> <p>2. Nella determinazione di detta quota sarà tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e del territorio, anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. La quota sarà stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il Presidente della Provincia.</p>	<p>Art. 78</p> <p>1. Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, è devoluta alle stesse una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per cento alla Provincia di Trento e del 53 per cento alla Provincia di Bolzano. La devoluzione avviene senza vincolo di destinazione a scopi determinati, fermo restando il disposto dell'articolo 15 dello statuto e relativa norma di attuazione.</p> <p>2. Nella determinazione di detta quota sarà tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e del territorio, anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. La quota sarà stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il Presidente della Provincia. (abrogato)</p> <p>(art. 2, comma 107, lett. a, legge 23.12.2009, n. 191 - finanziaria 2010)</p>
<p>Art. 79</p> <p>L'articolo 119, terzo comma, della Costituzione si applica anche alle province autonome di Trento e di Bolzano.</p>	<p>Art. 79</p> <p>1. La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e doveri dagli stessi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:</p> <p>a) con la intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;</p> <p>b) con la intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;</p> <p>c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche</p>

TESTO PREVIGENTE	TESTO VIGENTE CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA 2010
	<p>delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore ai 40 milioni di euro complessivi;</p> <p>d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.</p> <p>2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.</p> <p>3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010 gli obiettivi del patto di stabilità sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti.</p> <p>4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province autonome e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5.</p> <p>(art. 2, comma 107, lett. h, legge 23.12.2009, n. 191 - finanziaria 2010)</p>

TESTO PREVIGENTE	TESTO VIGENTE CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA 2010
<p style="text-align: center;">Art. 80</p> <p>1. Le province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'articolo 5, in materia di finanza locale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 80</p> <p>1. Le province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'articolo 5, in materia di finanza locale.</p> <p>1-bis. Nelle materie di competenza le province possono istituire nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e può prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.</p> <p>1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.</p> <p>(art. 2, comma 107, lett. i, legge 23.12.2009, n. 191 - finanziaria 2010)</p>
<p style="text-align: center;">Art. 81</p> <p>(1) Per far fronte alle esigenze del bilinguismo la Provincia di Bolzano può assegnare ai comuni una quota di integrazione.</p> <p>(2) Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il Presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni.</p>	<p style="text-align: center;">invariato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 82</p> <p>1. La regione e le province collaborano all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nei rispettivi territori.</p> <p>2. A tal fine la Giunta regionale e le giunte provinciali hanno facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione e nelle province, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.</p> <p>3. Gli uffici finanziari dello Stato nella regione e nelle province sono tenuti a riferire alle rispettive giunte i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalle stesse ricevute.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 82</p> <p>1. Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia ed il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali.</p> <p>(art. 2, comma 107, lett. 1, legge 23.12.2009, n. 191 - finanziaria 2010)</p>

TESTO PREVIGENTE	TESTO VIGENTE CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA 2010
<p style="text-align: center;">Art. 83</p> <p>La regione, le province ed i comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 83</p> <p>La regione, le province ed i comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare. La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.</p> <p>(art. 2, comma 107, lett. m, legge 23.12.2009, n. 191 - finanziaria 2010)</p>
<p style="text-align: center;">Art. 84</p> <p>(1) I bilanci predisposti dalla Giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale.</p> <p>(2) La votazione dei singoli capitoli del bilancio della regione e della Provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici.</p> <p>(3) I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico sono sottoposti nel termine di tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformità alla designazione di ciascun gruppo.</p> <p>(4) La commissione di cui al comma precedente, entro quindici giorni, deve stabilire, con decisione vincolante per il consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente.</p> <p>(5) Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva, il Presidente del Consiglio regionale o di quello provinciale trasmette, entro sette giorni, il progetto del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in consiglio e in commissione, all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa che, entro trenta giorni, deve decidere con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e l'ammontare dei relativi stanziamenti.</p> <p>(6) Il procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in base a specifiche disposizioni di legge per un importo predeterminato per l'anno finanziario e ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi ed uffici dell'ente.</p> <p>(7) Le decisioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo non sono soggette ad alcuna impugnativa né a ricorso davanti la Corte costituzionale.</p> <p>(8) Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio può essere rinviata o impugnata</p>	<p style="text-align: center;">invariato</p>

TESTO PREVIGENTE	TESTO VIGENTE CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA 2010
<p>dal Governo solo per motivi di illegittimità concernenti violazioni della Costituzione o del presente statuto.</p> <p>(9) Per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della regione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della Provincia di Trento e di quelli della Provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data da un organo a livello regionale. Detto organo non può modificare le decisioni in ordine ai capitoli di bilancio eventualmente contestati in base a quanto previsto ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo e definiti con la procedura ivi contemplata.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 85</p> <p>(1) Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni e ad autorizzazioni dello Stato, è facoltà della regione di autorizzare operazioni del genere nei limiti che saranno stabiliti d'accordo fra il Governo e la regione.</p> <p>(2) In caso di scambi con l'estero sulla base di contingenti che interessano l'economia della regione, verrà assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d'accordo tra il Governo e la regione.</p>	invariato
<p style="text-align: center;">Art. 86</p> <p>(1) Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella regione.</p> <p>(2) Lo Stato, tuttavia, destina, per le necessità d'importazione della regione, una quota parte della differenza attiva fra le valute provenienti dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni.</p>	invariato

NUOVE NORME DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA DELLA REGIONE TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL E DELLE PROVINCE AUTONOME

(intesa 30.11.2009, recepita dall'art. 2, commi 106 - 125, della legge n. 191 del 2009 - legge finanziaria 2010)

SINTESI DEI CONTENUTI DELLA NUOVA DISCIPLINA

APPUNTO A PRIMA LETTURA

Con la legge finanziaria 2010 (art. 2, commi 106 -125, della legge n. 191 del 2009), che legifera una conforme intesa sottoscritta fra il governo e i presidenti delle regioni Trentino - Alto Adige/Südtirol e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono state approvate una serie di disposizioni sulla disciplina finanziaria della regione e delle due province e sui rapporti finanziari con lo Stato, in attuazione dei nuovi principi del federalismo fiscale. La legge finanziaria 2010 modifica in parte anche lo statuto speciale del Trentino - Alto Adige/Südtirol, limitatamente al titolo VI che contiene le norme sulla finanza della regione e delle province autonome.

A. Procedura

1. Il comma 106 dell'art. 2 della legge finanziaria 2010 riconduce l'intero pacchetto delle modifiche oggetto dell'intesa alla procedura dell'art. 104 dello statuto speciale. A ben vedere quest'ultimo articolo (per la parte che qui interessa) riguarda solo le modifiche del titolo VI dello statuto, mentre l'intesa raccoglie anche altre disposizioni, che stanno formalmente fuori dello statuto: alcune di esse modificano norme correlate al titolo VI, altre definiscono invece nuove norme di coordinamento finanziario, altre ancora attribuiscono nuove funzioni o competenze alle province autonome e disciplinano gli interventi a favore dei comuni confinanti con queste.
2. Per la modifica delle norme statutarie sulla finanza regionale e provinciale (titolo VI statuto speciale Trentino - Alto Adige) si è applicata la procedura dell'art. 104 statuto (analoga procedura è prevista anche negli altri statuti speciali, salvo quello della Sicilia): per modificare questa parte dello statuto non serve una legge costituzionale (ex art. 103 statuto TAA e 138 costituzione) ma è sufficiente una legge ordinaria, previa intesa ('concorde richiesta') fra governo, regione e province autonome:
 - nei fatti l'intesa è una procedura sotto la regia degli esecutivi, con conseguente sottovalutazione del ruolo delle assemblee; in via generale questo ruolo lo si potrebbe recuperare, a patto di introdurre trasparenza nei passaggi e di consentire un dibattito politico, possibilmente preventivo all'intesa e in un contesto che prescinderebbe da logiche di urgenza;
 - rispetto al precedente della legge 386/1989 (dove il procedimento di modifica dello statuto è stato comunque più lungo e trasparente) l'ultima intesa è stata recepita con legge finanziaria, che è legge ordinaria anomala (a procedura rinforzata: maxiemendamento e blindatura col voto di fiducia); in pratica una procedura di urgenza, blindata nei contenuti e senza un vero dibattito parlamentare;
 - in questo caso sembra siano prevalse esigenze politico-contabili particolarmente stringenti e urgenti: da un lato il governo (all'urgente ricerca di risparmi immediati) con questa operazione contabilizza sul bilancio 2010 un risparmio complessivo dichiarato di circa 1 miliardo; dall'altro le province autonome (accanto ad alcuni significativi sacrifici economici, però compensati nel breve-medio periodo dal recupero di crediti dallo Stato, recupero che dovrebbe garantire una sostanziale tenuta dei bilanci fino al 2018), portano a casa una soluzione strategica fortemente innovativa, e soprattutto blindata sul fronte dell'obbligo di concorso agli obiettivi di perequazione e di solidarietà imposto alle autonomie speciali dall'art. 27 della legge 42/2009.
3. Quanto all'intesa recepita dalla legge finanziaria 2010, essa è stata sottoscritta il 30 novembre 2009. Per quanto riguarda la Provincia di Trento lo schema preliminare dell'intesa è stato approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 2892 del 30 novembre 2009, cui è seguita la deliberazione n. 2958 del 10 dicembre 2009 per la presa d'atto dello schema definitivo delle norme di coordinamento e dell'accordo del 30 novembre 2009. Il Consiglio provinciale, previo dibattito su una comunicazione informativa del Presidente della Provincia, ha adottato una risoluzione di 'presa d'atto' il 3 dicembre 2009 (risoluzione n. 3/2009).
4. Più in generale si potrebbe fare in qualche modo riferimento alla procedura prevista dall'art. 27,

comma 7, della legge delega sul federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42): che prevede l'applicazione dei principi del federalismo fiscale da parte delle autonomie speciali con lo strumento delle norme di attuazione, previo intervento di un 'tavolo di confronto' costituito fra governo e singola autonomia speciale, col compito di stabilire *linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica*'. Non è dato sapere se questa procedura abbia avuto applicazione specifica in questo caso; di sicuro l'accordo è stato preceduto da una trattativa tecnico-politica; tutto comunque è stato ricondotto all'intesa stabilita dall'art. 104 dello statuto speciale.

B. Contenuti (modifiche del titolo VI dello statuto speciale e altre norme finanziarie collocate fuori statuto)

1. La filosofia che regge la modifica statutaria (e questo è forse l'aspetto più significativo, che potrebbe essere - in parte - emulabile anche da altre autonomie speciali) è coerente con il nuovo sistema di federalismo fiscale, e tende a valorizzare al massimo l'autonomia finanziaria delle regione e delle province, secondo l'impostazione fondamentale del sistema finanziario voluto dallo statuto fin dall'origine. Questo lo si è ottenuto:
 - da un lato, recuperando nuovi margini al sistema della devoluzione di tributi erariali in quota fissa, col conseguente abbandono dei contenuti propri di un sistema a quota variabile (per sua natura incerto nelle quantità, nei tempi e nei meccanismi di recupero dei soldi), per aumentare la certezza degli introiti e una più efficace programmazione della spesa; → vedi successivi punti 5.1 e 5.3;
 - dall'altro, abbandonando il sistema dei trasferimenti statali settoriali (previsti per la generalità del territorio statale) anche in coerenza con i nuovi principi del federalismo fiscale; → vedi successivo punto 5.1;
 - infine, blindando con norme statutarie le regole sul fronte dell'obbligo di perequazione e solidarietà: definendo in modo preciso le misure del concorso all'obbligo di perequazione e solidarietà (art. 79, comma 1, statuto) e inserendo (art. 79, comma 4, statuto) una clausola di esclusione di nuovi e altri effetti (rispetto a quelli indicati nell'intesa e sanzionati nella legge finanziaria 2010) che future discipline statali venissero ad imporre alle regioni in attuazione dei principi sul federalismo fiscale; come a dire che quel che la regione e le province autonome debbono dare per contribuire agli obiettivi di perequazione e di solidarietà imposto alle autonomie speciali è d'ora in avanti tutto contenuto nella disciplina conseguente all'intesa, e nulla più. → vedi successivi punti 5.10 e 5.11;
2. Il nuovo modello di finanza provinciale è inoltre caratterizzato:
 - da un potenziamento qualitativo dell'autonomia, con l'acquisizione delle compartecipazioni prodotte sul territorio, in quote fisse predefinite in statuto, e con l'acquisizione di maggiori poteri in ambito fiscale; → vedi successivi punti 5.3, 5.5, 5.6 e 5.7;
 - dall'acquisizione da parte delle province di una più completa capacità di governo delle risorse finanziarie: si sostituisce il patto di stabilità basato sui vincoli di spesa (che comprime l'autonomia e ha effetti deresponsabilizzanti) con un patto di stabilità incentrato sulla definizione di obiettivi programmatici; → vedi successivo punto 5.11;
 - dal riconoscimento alla provincia di una maggiore responsabilizzazione sul governo finanziario di tutto il settore pubblico provinciale (compresi enti locali e enti strumentali); → vedi successivo punto 5.11;
 - da una disciplina di supporto costituita dall'incremento della leva tributaria, da un più puntuale intervento nei controlli fiscali, da norme che accelerano le procedure di contabilizzazione delle entrate statali; → vedi successivi punti 5.7, 5.13 e 5.15;
 - dalla disciplina di un concorso agli obiettivi di finanza pubblica ben definito nei suoi contenuti e limiti, anche con l'acquisto di nuove competenze e funzioni già a carico dello Stato; → vedi successivo punto 5.10;
 - da una prevedibile tenuta pluriennale del bilancio provinciale. Gli attuali livelli di bilancio [le risorse del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per il 2010 sono pari a 4.550 milioni] dovrebbero 'tenere' anche nel medio periodo: perché le poste non più coerenti con il nuovo assetto finanziario (es. quota variabile) erano già iscritte in bilancio in termini molto prudenziali; perché l'intesa prevede il recupero di arretrati consistenti (ad esempio per la quota variabile) che verranno ad alimentare i bilanci fino al 2018; perché il nuovo sistema di patto di stabilità definito sui saldi, e il nuovo meccanismo di accredito dei gettiti erariali, permetterà di acquisire con maggior tempestività le risorse.
3. Forma e contenuti dell'intesa: l'intesa del 30 novembre 2009 consta di una premessa dove sono indicati i riferimenti normativi, i contenuti fondamentali e alcuni punti specifici dell'accordo, e di un allegato (parte integrante dell'accordo) costituito da un articolato che contiene la revisione

dell'ordinamento finanziario della regione e delle province autonome, la disciplina degli interventi in favore dei comuni confinanti con le province e le deleghe di nuove funzioni alle stesse; i singoli punti normativi dell'articolato sono diventati i commi da 107 a 125 dell'art. 2 della legge finanziaria 2010.

4. Quanto ai contenuti strategici, così come sono indicati nella deliberazione della Giunta provinciale che ne ha approvato i contenuti, l'intesa stabilisce:

- che lo schema di articolato allegato costituisce l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione anche per i fini della legge n. 42 del 2009, e costituisce altresì la concordata richiesta di modifica del titolo VI dello Statuto speciale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 dello statuto speciale;
- che sono fatti salvi gli effetti relativi ad accordi ed intese comunque denominati tra le parti già definiti entro il 31 dicembre 2009, e i finanziamenti già assegnati a tale data: rimane inoltre ferma l'assegnazione delle risorse comunitarie e dei cofinanziamenti statali relativi a interventi comunitari comunque denominati;
- che le quote variabili maturate sino all'anno 2005 saranno determinate nell'importo già concordato e definite entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dello schema di articolato allegato all'intesa; le quote relative agli anni dal 2006 al 2009 saranno definite entro l'anno 2010; → vedi successivo punto 5.8;
- la delega alla Provincia autonoma di Trento, ai sensi degli articoli 16 e 17 dello statuto speciale e nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione e dei principi fondamentali della legislazione statale in materia, delle funzioni relative all'Università, compreso il finanziamento dell'Università degli Studi di Trento; l'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della Provincia secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), dello statuto, come modificato dalla legge che recepisce l'intesa; → vedi successivo punto 5.4;
- l'assunzione da parte della Provincia autonoma di Bolzano, nella misura massima di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c), dello statuto speciale, degli oneri riferiti alle funzioni esercitate dallo Stato in materia di università, ivi compreso il finanziamento dell'Università di Bolzano, alle trasmissioni in lingua tedesca e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano, ai costi di funzionamento del Conservatorio Monteverdi di Bolzano, al servizio di spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio provinciale ed al finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato sul territorio provinciale; → vedi successivo punto 5.4;
- la delega alle province autonome delle funzioni in materia di gestione di cassa integrazione, disoccupazione e mobilità, da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilità di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi con quest'ultimo: le province autonome possono regolare la materia sulla base dei principi della legislazione statale, con particolare riguardo ai criteri di accesso, utilizzando risorse aggiuntive del proprio bilancio senza oneri a carico dello Stato. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della provincia secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), dello statuto speciale, come modificato dalla legge che recepisce l'intesa; → vedi successivo punto 5.4;
- l'emanazione delle norme di attuazione previste dai commi 17 e 19 dello schema di articolato allegato all'intesa, entro sei mesi dalla data di approvazione dell'articolato medesimo; → vedi successivo punto 5.18;
- che i contenuti dell'intesa siano trasfusi in specifiche disposizioni legislative che comportano effetti finanziari positivi per lo Stato (maggiori entrate e minori spese) a decorrere dall'anno 2010 pari a circa 1.000 milioni annui sul saldo netto da finanziare, e a circa 500 milioni annui sull'indebitamento netto.

5. In concreto i **contenuti e le disposizioni introdotte** (dall'intesa e) **dalla legge finanziaria 2010** riguardano:

1) l'eliminazione di alcune poste di finanziamento statale:

- è una delle misure del concorso delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà; → vedi successivo punto 5.10;
- la quota variabile - quota non superiore ai 4/10 del gettito dell'IVA all'importazione riscossa sul territorio regionale da ripartire nella proporzione del 47% alla PAT e del 53% alla PAB - (*abrogazione art. 78 statuto*) [ultimo valore definito 270 milioni per il 2005; nel bilancio 2010 per 27, 5 milioni];
- la somma sostitutiva dell'IVA all'importazione (*abrogazione art. 6 della legge 386/1989*) [ultima somma erogata: 300 milioni per il 2007];
- la rinuncia al riparto di trasferimenti statali su specifiche leggi settoriali, es. edilizia, istruzione, sanità e politiche sociali (*abrogazione art. 5 della legge 386/1989*) [valore medio 2006 - 2008: 80 milioni];

2) il mantenimento dei trasferimenti statali per la copertura degli oneri per le funzioni delegate dallo Stato:

- attraverso un rimborso forfetario annuale - a partire dal 2010 - a copertura delle spese per le funzioni statali delegate in materia di viabilità statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche (*art.2, comma 112, legge 191/2009*) [rimborso di 50 milioni annui per provincia];
- attraverso una disciplina specifica per il rimborso dovuto alla Provincia di Bolzano per l'esercizio della

delega in materia di ordinamento scolastico (*art.2, comma 113, legge 191/2009*); [rimborso pari a 250 milioni annui a decorrere dal 2010; per le spettanze arretrate a tutto il 2009 rimborso pari a 100 milioni annui a decorrere dal 2010];

3) l'acquisizione di nuovi gettiti prodotti dal sistema trentino, recuperando poste tributarie attualmente non riconosciute [**recupero di poste tributarie per circa 222 milioni annui a decorrere dal 2010**]:

- devoluzione alle province dei 9/10 dell'IVA all'importazione prodotta a livello locale, determinata assumendo a riferimento i consumi finali (*art. 75, lett. e, statuto*) [pari a 145 milioni su base dati 2008];
- devoluzione alle province dei 9/10 di tutte le tipologie di accisa su prodotti energetici, anche quelli destinati al riscaldamento (*art. 75, lett. f, statuto*) [stima maggior spettanza circa 40 milioni annui];
- devoluzione alle province dell'imposta sul reddito delle società e imposte sostitutive (*art. 75 bis, comma 3, statuto*) [maggior gettito annuo previsto pari ad almeno 10 milioni];
- devoluzione alle province dell'imposta sulle assicurazioni, escluse RCA, sulla base della distribuzione provinciale dei premi, contabilizzati dalle imprese di assicurazione e accertati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (*art. 2, comma 111, legge 191/2009*): è garantito il ritorno del carico fiscale sostenuto dai contribuenti trentini in occasione del versamento dei premi assicurativi [stima di un maggior gettito di circa 7,5 milioni annui];
- devoluzione alle province del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e natanti (*art. 2, comma 110, legge 191/2009*): sono riassegnati alle province gli importi riscossi dalle società assicuratrici quale contributo al SSN versato con i premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti [dal 2010 la maggior entrata stimata è pari a 19,5 milioni annui];

4) l'attribuzione alle province di nuove funzioni o competenze:

- è una delle misure del concorso delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà; → vedi successivo punto 5.10;
- alla *provincia di Trento* sono delegate - nel rispetto dell'articolo 33 della costituzione, dei principi fondamentali della legislazione statale e dei principi statutari sulla delega di funzioni statali - le funzioni esercitate dallo Stato relative all'università di Trento, compreso il relativo finanziamento (*art. 2, comma 122, legge 191/2009*);
- la *provincia di Bolzano* (*art. 2, comma 123, legge 191/2009*) assume il finanziamento della libera università e del conservatorio Monteverdi di Bolzano, il finanziamento dei servizi di spedizione e recapito postale in territorio provinciale, il finanziamento di infrastrutture di competenza statale sul territorio provinciale (*art. 2, comma 123, legge 191/2009*);
- ad *entrambe le province* sono delegate le funzioni in materia di ammortizzatori sociali (*art. 2, comma 124, legge 191/2009*): riguarda la gestione di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, da esercitare - tramite intese governative - anche avvalendosi dell'Inps (con facoltà di regolare la materia, nel rispetto dei principi statali, e con oneri a carico provinciale);
- riconoscimento alle province della competenza in materia di tributi locali (*art. 80. statuto*);
- disciplina transitoria: fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano le funzioni delegate, lo Stato continua ad esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle province autonome, a decorrere dal 1 gennaio 2010, come stabilito dall'art. 79, comma 1, lett. C, statuto - → vedi successivo punto 5.10;

5) una nuova disciplina dei tributi propri (*art. 73, commi 1 e 1 bis, statuto*):

- ampliamento facoltà istituzione: costituiscono tributi propri le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale;
- ampliamento leva fiscale: facoltà di intervenire sulla disciplina di tributi statali (relativamente ai tributi per i quali lo Stato ne preveda la possibilità) per modificare aliquote, prevedere sanzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti delle aliquote superiori stabilite dalla legge statale;

6) una nuova disciplina sulla determinazione delle quote di tributi erariali devolute dallo stato (*art. 75 bis, statuto*):

- vi sono ricomprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio della regione e delle province;
- la determinazione delle quote è effettuata assumendo a riferimento indicatori e ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo sul territorio regionale e provinciale;
- la quantificazione dei gettiti di spettanza provinciale dell'imposta sul reddito delle società e delle imposte sostitutive dei redditi da capitale (qualora non sia possibile utilizzare gli indicatori e i documenti idonei alla valutazione dei fenomeni economici) avviene sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul PIL nazionale, da applicarsi al PIL regionale o provinciale accertato dall'Istat;

- 7) un ampliamento - quindi - dei poteri di intervento in ambito tributario e dei margini di operatività della leva tributaria delle province, attraverso:
- l'ampliamento dei tributi propri (*art. 73, comma 1, e 1 bis, statuto*);
 - la facoltà di introdurre - entro determinati vincoli - variazioni delle aliquote, deduzioni, agevolazioni ed esenzioni, anche sui tributi compartecipati (*art. 73, comma 1 bis, statuto*);
 - la facoltà per le province di istituire nuovi tributi locali, nelle materie di propria competenza (*art. 80 statuto*);
 - nel caso di tributi istituiti con legge statale, la facoltà per la legge provinciale di consentire agli enti locali di modificare aliquote, introdurre agevolazioni e deduzioni e di prevedere criteri, termini e modalità di riscossione anche in deroga alla disciplina statale (*art. 80 statuto*);
- 8) la definizione delle spettanze arretrate di competenza regionale o provinciale:
- sblocco e recupero su scala pluriennale della quota variabile (*art.2, comma 114, legge 191/2009*) per le quote già definite relative agli anni 2000 - 2005; definizione di tempi certi per il recupero progressivo delle erogazioni relative alle quote da definire (fino al 2009) [**per un totale di 2, 3 miliardi**];
 - rimborso forfetario per oneri sostenuti dalle province per funzioni delegate dallo Stato: per le funzioni statali delegate in materia di viabilità statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche, lo Stato verserà per il periodo 2003 - 2009 una quota forfetaria annua per provincia (*art.2, comma 112 e 113, legge 191/2009*) [**importo forfetario pari a 350 milioni per il periodo 2003 - 2009**];
- 9) l'espressa esenzione delle comunità locali della Provincia di Trento (istituite con l.p. n. 3 del 2006) dall'imposta sul reddito delle società (*art. 2, comma 115, legge 191/2009*);
- 10) la definizione delle modalità e dei limiti del concorso della regione e delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà (*art. 79, comma 1 e 2, statuto*):
- indicazione tassativa delle modalità e degli strumenti di tale concorso (*comma 1, art. 79, statuto*). Il concorso avviene attraverso queste misure:
 - con la soppressione della somma sostitutiva dell'IVA all'importazione, della quota variabile e delle assegnazioni su fondi statali di settore (*lett. a e b*) - → vedi precedente punto 1;
 - con l'assunzione di oneri relativi all'esercizio delle funzioni statali, anche delegate, definite di intesa con il governo (*lett. c*) ; → vedi precedente punto 5.4; e con il finanziamento di iniziative e progetti, relativi anche a territori confinanti, **complessivamente pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 per ciascuna provincia**. L'assunzione di oneri opera comunque per l'importo di 100 milioni annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di importo inferiore a 40 milioni (*lett. c*); → vedi successivo punto 5.16;
 - con le modalità di coordinamento della finanza pubblica, in relazione ai contenuti del patto di stabilità (*lett. d*) → vedi successivo punto 5.11;
 - esclusione dell'applicazione in ambito provinciale di ogni altra disciplina statale imposta alle altre regioni in attuazione degli obiettivi di perequazione e solidarietà (*art. 79, comma 4, statuto*);
 - l'intesa costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costituzione anche per i fini della legge n. 42 del 2009; le misure del concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà possono essere modificate esclusivamente con la procedura dell'intesa ex art. 104 statuto;
- 11) la definizione di una disciplina specifica (procedura, contenuti e limiti) sul patto di stabilità interno (*art. 79, comma 1 e 2, statuto*):
- è una delle misure del concorso delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà; → vedi precedente punto 5.10;
 - superamento del patto di stabilità basato sui tetti di spesa: d'ora in avanti gli obblighi vanno concordati con riferimento ai saldi di bilancio, da conseguire in ciascun periodo;
 - dal 2010 gli obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione della nuova disciplina dell'art. 79 statuto;
 - competenza della provincia a stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e a provvedere alle funzioni di coordinamento degli enti locali, degli enti strumentali, delle università non statali, delle camere di commercio e degli altri enti ad ordinamento regionale o provinciale, finanziati dalla regione o dalla provincia;
 - esclusione delle altre misure stabilite per le regioni (*art. 79, comma 4, statuto*);
 - obbligo della regione e delle province autonome di provvedere alle finalità di coordinamento della finanza

pubblica stabilite da specifiche disposizioni statali, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti alla rispettiva competenza legislativa;

- posto che è responsabile del governo finanziario di tutto il settore pubblico provinciale, si attribuisce alla provincia la vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte di tutti i soggetti del patto di stabilità interno e il controllo successivo sulla loro gestione, con obbligo di informare la corte dei conti (*art. 79, comma 3, statuto*);

12) la definizione di nuovi principi in materia di finanza locale (*art. 80 statuto*):

- facoltà di istituire nuovi tributi locali, nelle materie di competenza provinciale (*art. 80, comma 1, statuto*);
- nel caso di tributi locali istituiti con legge statale, la legge provinciale può consentire ai comuni di modificare aliquote, introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori stabilite dalla normativa statale; facoltà per le province di disciplinare in deroga le modalità di riscossione (*art. 80, comma 1 bis, statuto*);
- attribuzione alle province delle compartecipazioni al gettito e delle addizionali a tributi erariali assicurati dallo stato agli enti locali; se la legge dello stato dispone addizionali tributarie da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province, che individuano criteri, modalità e limiti della relativa disciplina (*art. 80, comma 1 ter, statuto*);
- attribuzione alle province del controllo successivo sulla gestione degli enti locali, con obbligo di dare notizia degli esiti alla sezione locale della Corte dei conti (*art. 79, comma 3, statuto*);

13) i controlli fiscali: ridefinizione delle regole di collaborazione con l'agenzia delle entrate (*art. 82 statuto*) per condividere le scelte strategiche nel campo dell'evasione fiscale:

- le attività di accertamento dei tributi sul territorio provinciale sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti con intesa fra governo e provincia, tramite i conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali;

14) la determinazione dell'obbligo di adeguamento della normativa regionale e provinciale alla legislazione statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - vedi la legge 31 dicembre 2009 n. 196 sulla riforma della contabilità statale - (*art. 83, statuto*);

15) una nuova disciplina di tesoreria: dal 2011 si applica un nuovo meccanismo di accredito diretto e più veloce dei gettiti erariali spettanti alle province: introito diretto dei gettiti tributari versati dai contribuenti attraverso la contabilizzazione immediata delle entrate, con eliminazione del sistema attuale di intermediazione del Min. economia (*art. 2, comma 108, legge 191/2009*);

16) una disciplina specifica sugli interventi a favore di territori confinanti (*art. 2, commi 117 - 121, legge 191/2009*):

- è una misura del concorso delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà; → vedi precedente punto 5.10;
- per il finanziamento di progetti (anche pluriennali) per la valorizzazione dei territori confinanti con le due province, con risorse a loro carico;
- sono previsti accordi fra governo e ciascuna provincia, da stipulare previo parere delle regioni interessate;
- è stabilita la creazione di un apposito organismo di gestione, a carattere paritetico e presieduto da un rappresentante dello Stato, con il compito di definire gli obiettivi degli interventi, le caratteristiche dei contenuti dei progetti di sviluppo socio-economico da presentare da parte dei comuni e loro forme aggregative, le modalità di gestione degli interventi;
- [è stabilito un finanziamento pari a 40 milioni annui a carico di ciascuna provincia];

17) l'abrogazione di norme legislative superate dalla nuova disciplina finanziaria (*art. 2, comma 109, legge 191/2009*):

- sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 5 maggio 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino - Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), in conformità con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lett. f, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

18) la previsione di una nuova fase di approvazione di norme di attuazione:

- per disciplinare (entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 191/2009) quanto necessario a seguito della modificazioni del titolo VI dello statuto (*art. 2, comma 116, legge 191/2009*);
- per disciplinare l'esercizio delle nuove funzioni delegate (*art. 2, comma 125, legge 191/2009*).

Nota bene

Alcuni riferimenti argomentativi e gli importi contabili riportati in questo appunto sono stati dedotti da documenti tecnici acquisiti nell'istruttoria parlamentare della legge finanziaria, da documentazioni o informazioni rese disponibili dell'amministrazione della Provincia autonoma di Trento (in particolare dalla comunicazione resa dal Presidente della Provincia in Consiglio provinciale il 3 dicembre 2009, e dalle schede 'Il nuovo modello di finanza provinciale' del dipartimento affari finanziari, allegate alla comunicazione).